

Studio Legale Morcone
Antonio Pio Morcone
Patrocinante presso le Magistrature Superiori

Debora Bonavita Maria Bonavita
A v v o c a t i

P.zza SS. Annunziata, Pal. Silvestri, 86 - 82020 Pietrelcina (Bn)
Via XXIV Maggio, 9 - 82100 Benevento
Tel 0824 990034 - Fax 0824 990870
avvantoniopiomorcone@puntopec.it studiomorcone@libero.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Ill.mo Giudice Delegato alle procedure di sovraindebitamento
dott. Michele Monteleone

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
ai sensi dell'art.14-ter l. n. 3/2012 ss.mm.

Nell'interesse del

dott. [redacted] nato a [redacted] il [redacted], e residente in [redacted], alla [redacted], n.c.f. [redacted], rappresentato ed assistito dall'avv. Antonio Pio Morcone (n.c.f. MRCNNP69S15H926B), presso il cui studio in Pietrelcina (Bn), alla P.zza SS. Annunziata, Palazzo Silvestri 86, elegge domicilio ai fini della presente procedura, così come da mandato su foglio separato allegato al presente atto e versato in atti della procedura.

Il difensore dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 132, comma 2, 134, comma 2, 176, comma 2, 183 c.p.c. e, comunque, a tutti gli effetti di legge, di voler ricevere tutte le comunicazioni di atti e avvisi di cancelleria afferenti tale giudizio all'indirizzo di posta certificata avvantoniopiomorcone@puntopec.it ovvero al seguente numero di fax 0824.990870.

PREMESSO CHE

- In data 10.10.2018 il dott. formulava all'intestato
Tribunale di Benevento, per il tramite dello scrivente professionista, istanza volta all'ottenimento della nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15, c. 9, l. n. 3/2012;

avv. morcone
- Il Tribunale di Benevento con decreto di accoglimento depositato in cancelleria in data 10 ottobre 2018, r.v.g. 1508/2018, nominava quale *ff.* di OCC il dott. Umberto Perriello, commercialista con studio in Benevento alla via Cupa Santa Lucia 39, il quale procedeva ad accettare l'incarico conferitogli;

- Era ed è intenzione dell'istante chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni *ex art. 14 ter* l. n. 3/2012 al fine di superare la crisi da sovraindebitamento in cui versa;

- Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9, c. 2, e 14 *ter* l. n. 3/2012, la presente domanda è corredata dalla documentazione prevista dalla legge regolatrice e la sussistenza dei requisiti risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione particolareggiata predisposta dal professionista designato dott. Umberto Perriello;

- La predetta relazione particolareggiata, contenente quanto previsto dalle lettere *a)* ed *e)* dell'art. 14 *ter*, c. 3, l. n. 3/2012, è allegata alla presente domanda;

- Nella suddetta domanda è incluso l'inventario di tutti i beni del ricorrente, recante specifiche indicazioni sul possesso dei beni immobili e delle cose mobili;

- La documentazione prodotta unitamente al presente atto, visionata e consegnata al professionista f.f. di OCC, ha permesso la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale dell'istante;

- L'attuale esposizione patrimoniale del dott. _____, per quanto di seguito a dirsi, è qualificabile quale "condizione di sovraindebitamento" secondo quanto espressamente enucleato dall'art. 6, della l. n. 3/2012, vale a dire è corrispondente, per il sovraindebitato, ad una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";

- Il dott. _____ è invero da annoverarsi tra quei soggetti-persone fisiche che possono accedere alla suddetta procedura in qualità di libero professionista, per debiti contratti per far fronte ad esigenze professionali, personali e familiari;

- Per l'istante, professionista sovraindebitato, in relazione alla presente domanda di liquidazione di tutti i suoi beni, a) non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, c. 2, lett. a e b della succitata legge, in quanto lo stesso non è sottoponibile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo 2 della medesima legge; b) non c'è stato il ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui al suddetto capo (ovvero ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio); c) l'istante non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della l. n. 3/2012; d) è stata fornita tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente tutta la sua situazione economico-patrimoniale.

TANTO PREMESSO SI ESPONE QUANTO SEGUE

1. **Competenza.** L'istante ha la propria residenza nel comune di _____, come da certificato di residenza allegato al presente atto, motivo questo che ancora la competenza a ricevere la domanda in oggetto presso l'adito Tribunale di Benevento; il tutto in conformità e nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 9 e 14-ter, c. 2, l. n. 3/2012;

.....

2. *Elenco dei creditori.* All'attualità l'istante risulta essere debitore nei confronti dei seguenti soggetti e per i rispettivi importi di cui *infra*:

Horcovo

io
a) FUGHETTA FABRIZIO LUIGI, nato ad Aosta il 20.03.1980 ed ivi residente alla via Gastaldi, n. 4, n.c.f. FGHFRZ80C20A326V, il quale ha richiesto la condanna del dott. al pagamento in via solidale dei seguenti importi: euro 4.238,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente oltre spese di viaggio per euro 1.220,00; euro 18.132,00 a titolo di danno per lucro cessante passato; euro 1.443,00 a titolo di danno per lucro cessante futuro; euro 31.235,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e/o nella diversa misura che sarà determinata soltanto all'indomani dell'inoltro della relativa azione di merito. Sul punto si precisa che i danni così come prospettati sono oggetto di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. pendente innanzi al Tribunale di Rimini, nella persona della d.ssa Maria Carla Corvetta, iscritto al n. 4030/2018 RACC, la cui prima udienza è stata celebrata il 12.02.2019 e per il quale si è in attesa dello scioglimento della riservata del Giudicante in ordine alle richieste sollevate; giudizio promosso dal sig. Fughetta in danno del dott. nonché della società "Casa di Cura Prof. E. Montanari Spa", in persona del legale rapp.te p.t., ed ancora a carico del dr. Fusco Mario, del dr. Giuseppe Sciarone Junior della società Unipol Sai Assicurazioni e della società Assicuratrice Milanese Spa. **Tale potenziale credito, ad oggi sicuramente non certo né nell'an né nel quantum, in ragione di quanto innanzi esposto, eventualmente potrà essere appostato, in via prudenziale, unicamente in un fondo rischi nella misura di euro 65.000,00;**

son
Horcovo

b) MARIA ERSZEBET BEDI FRANK, nata a Ujpest (Ungheria) il 6.03.1946 e residente in Limido Comasco (Co), alla via Petrarca, 9, n.c.f. BDEMRZ46C46Z134D, la quale, con atto di citazione pendente innanzi al Tribunale di Milano, nella persona della d.ssa Orietta Miccichè, iscritto al n. 40225/2017 RG, la cui prossima udienza sarà celebrata il 3.04.2019 al fine di assumere i mezzi di prova, ha richiesto la condanna del dott. al pagamento dei seguenti importi: euro 23.923,75 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;

11-10-1964

5

l'entità del debito
Dott. Morcone

rappresentante p.t., quale terza chiamata in garanzia dallo stesso, nonché a carico del Presidio del Policlinico di Monza Casa di Cura Privata S.p.A. Sebbene tale consulenza può indurre in maniera prognostica a sostenere che il suddetto giudizio possa trovare un esito favorevole per il Dott. , il potenziale credito, già non certo né nell'*an* né nel *quantum*, in ragione di quanto innanzi esposto, potrà eventualmente essere appostato, in via prudenziale, unicamente in un fondo rischi nella misura di euro 65.000,00 e, dunque il debito dell'istante ammonta ad euro 65.000,00;

e) PORCHE FINANCIAL SERVICE ITALIA S.P.A, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Padova, p.iva 03415940281, è creditrice della somma di euro 57.790,58 oltre interessi e spese, così come da decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo del 24.09.2015 per mancata opposizione da parte del Dott. . Sul punto, conseguentemente, essendo certo sia l'*an* che il *quantum*, il debito dell'istante ammonta ad euro 57.790,58, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino ad oggi, unitamente a tutte le spese di procedura, pari ad euro 5.000,00 circa;

f) POLICLINICO DI MONZA CASA DI CURA PRIVATA SPA, in persona del legale rapp.te p.t., sedente in Milano alla via Lunigiana, 46, p.iva 11514130159, il quale è creditore della somma di euro 61.197,49 come da precetto, in virtù di sentenza n. 3066/2017 dell'8.06.2017 emessa dal Tribunale di Torino, a cui ha fatto seguito conseguenziale atto di precetto. Si precisa che essendo il credito certo sia nell'*an* che il *quantum debeatur*, il debito dell'istante ammonta ad euro 61.197,49 oltre interessi ed oneri dal dì del dovuto;

g) BANCA SELLA S.P.A, in persona del suo legale rapp.te p.t, con sede in Biella (BI), alla piazza Gaudenzio Sella n.1, p. iva n. 02224410023, creditrice per euro 412.535,23, oltre agli interessi e spese, in forza di decreto ingiuntivo n. 97/2015 del 21/02/2015 (proc. monitorio n.186/2015), emesso dal Tribunale di Aosta, e per euro 62.015,31 oltre agli interessi e spese, in forza di ulteriore decreto ingiuntivo telematico n. 58/2015 del 24/01/2015 (proc. monitorio n.76/2015), emesso altresì dal Tribunale di Aosta. Sul punto si precisa che con nota del 18.01.2019 la creditrice, all'atto della richiesta di circolarizzazione del proprio

credito, dichiarava che lo stesso ammonta complessivamente ad euro 276.859,89, oltre interessi dal dì del dovuto. Pertanto il debito dell'istante ammonta ad euro 276.859,89;

h) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo legale rapp.te p.t., p. iva 00818570012, con sede in Bologna alla via Stalingrado 45, è creditrice per euro 28.000,00 oltre interessi e spese in forza di sentenza passata in giudicato n. 3066/2017. Si precisa che essendo il credito certo sia nell'*an* che nel *quantum debeatur*, il debito dell'istante ammonta ad euro 28.000,00 oltre interessi dal dì del dovuto;

Ant. Pio Morcane
i) BMW BANK GMBH SUCCURSALE ITALIANA, in persona del legale rapp.te p.t., p. iva 08172050968, con sede in San Donato Milanese (MI), via Dell'Unione Europea, 4, creditrice per euro 77.475,33 oltre interessi e spese in forza di tre decreti ingiuntivi non opposti e definitivamente esecutivi. Si precisa che essendo il credito certo sia nell'*an* che nel *quantum debeatur*, il debito dell'istante ammonta ad euro 77.475,33 oltre interessi dal dì del dovuto;

j) CHIODA RITA, nata a Clusone (BG) il 17.12.1981, residente in Valgoglio (Bg), alla via Provinciale, 6/A, la quale si è limitata unicamente ad inviare una messa in mora senza quantificazione dell'eventuale danno, né all'attualità risultano incardinati giudizi per l'accertamento sia dell'*an* che del *quantum debeatur*. Pertanto, nulla è dovuto nei confronti della sig.ra Chioda Rita;

k) GUERRA ALAN, residente in Villareggia (To), alla via Maestra, 35, ncf. GRRLNA77R14L750R, il quale si è limitato unicamente ad inviare una messa in mora senza quantificazione dell'eventuale danno, né all'attualità risultano incardinati giudizi per l'accertamento sia dell'*an* che del *quantum debeatur*. Pertanto, nulla è dovuto nei confronti della sig. Guerra Alan;

l) TREVISAN JLENIA, nata a Torino il 2.09.1979 e residente in Settimo Torinese (To), alla via Dei Mille, 3, ncf TRVJLN79P42L29N, per euro 8.900,00 in virtù di presunti danni morali subiti a seguito della condotta prestata dal

professionista. Pertanto, stante l'infondatezza della richiesta, nulla è dovuto nei confronti della sig.ra Trevisan Jlenia;

toni
m) GIOVANNA ANZIMANNI, nata a Udine il 17/12/1981, n.c.f. NZMGNN81T57L483L, creditrice per euro 8.184,23, oltre interessi, per euro 800,00 per compensi, ed euro 145,50 per spese in virtù del decreto ingiuntivo nr. 12695/2016, emesso dal Tribunale civile di Milano, nella persona del dott. Federico Botta, il 20/04/2016 su ricorso rubricato al Nr. di Rg 22847/2016, avverso il quale è stata proposta l'opposizione R.G. n. 36334/2016, la cui prossima udienza fissata per la discussione orale è stata fissata per il 21.03.2019. Tale potenziale credito, ad oggi sicuramente non certo sia nell'an che nel *quantum debeatur*, in ragione di quanto innanzi esposto, potrà eventualmente essere appostato, in via prudenziale, unicamente in un fondo rischi nella misura di euro 15.000,00. **Pertanto, il debito, comprensivo altresì delle eventuali spese di giustizia di cui l'istante è debitore, ammonta ad euro 15.000,00;**

nia
n) COMUNE DI TORINO, Comando di Polizia Municipale, per euro 134,04, in virtù di verbale di contestazione n. CS4/80219769/17, elevato in data 4.09.2017; per euro 115,39, in virtù di verbale di contestazione n. 16/01189112 elevato in data 7.11.2016; per euro 111,39, in virtù di verbale di contestazione n. 17/80009261 elevato in data 30.11.2016 e, dunque, **per un debito totale ammontante ad euro 360,82 oltre interessi dal di del dovuto;**

onio
o) COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO (CS), Comando di Polizia Municipale, per euro 532,00, in virtù di verbale di contestazione n. 85379 T/2017, elevato in data 24.10.2017 e per euro 73,25, in virtù di verbale di contestazione n. 3430 T/2018, elevato in data 23.01.2018. Per entrambi si è in attesa di conoscere l'esito del proposto ricorso ex art. 203 c.d.s. per l'annullamento dello stesso innanzi alla Prefettura di Cosenza. Dunque la complessiva somma ammonta ad euro 605,00, oltre interessi dal di del dovuto. Si precisa che essendo più che probabile la previsione di una soccombenza e considerato che in tale ipotesi è previsto il raddoppio della somma contestata, in maniera prudenziale è possibile accertare che **il debito dell'istante ammonta ad euro 1.500,00;**

p) COMUNE DI TREBISACCE (CS), Comando di Polizia Municipale, per euro 186,56, in virtù di verbale di contestazione n. 61627 M/2017, elevato in data 27.12.2017 e per euro 69,83, in virtù di verbale di contestazione n. 53001 M/2017, elevato in data 22.06.2017; per entrambi si è in attesa di conoscere l'esito del proposto ricorso ex art. 203 c.d.s. per l'annullamento dello stesso innanzi alla Prefettura di Cosenza. Dunque la complessiva somma ammonta ad euro 256,39, oltre interessi dal di del dovuto. Si precisa che essendo più che probabile la previsione di una soccombenza e considerato che in tale ipotesi è previsto il raddoppio della somma contestata, in maniera prudentiale è possibile accertare che **il debito dell'Istante ammonta ad euro 700,00;**

q) COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO (CS), Comando di Polizia Municipale, per euro 73,71, in virtù di verbale di contestazione n. 59752 M/2017, elevato in data 24.10.2017; si è in attesa di conoscere l'esito del proposto ricorso ex art. 203 c.d.s. per l'annullamento dello stesso innanzi alla Prefettura di Cosenza. Si precisa che essendo più che probabile la previsione di una soccombenza e considerato che in tale ipotesi è previsto il raddoppio della somma contestata, in maniera prudentiale è possibile dichiarare che **il debito ammonta ad euro 200,00;**

r) COMUNE DI BARLETTA (BT), Comando di Polizia Locale, per euro 54,52, in virtù di verbale di contestazione n. 74684/2017/V, elevato in data 26.10.2017. Pertanto, **il debito ammonta ad euro 54,52;**

s) COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA, CITTADELLA, FONTANIVA, Distretto di Polizia Locale PD1A, per euro 58,82, in virtù di verbale di contestazione n. 105058 Tipo V, reg. 1790299/2017, elevato in data 28.11.2017; si è in attesa di conoscere l'esito del proposto ricorso ex art. 203 c.d.s. per l'annullamento dello stesso innanzi alla Prefettura di Padova. Si precisa che essendo più che probabile la previsione di una soccombenza e considerato che in tale ipotesi è previsto il raddoppio della somma contestata, in maniera prudentiale è possibile dichiarare che **il debito ammonta ad euro 200,00;**

t) MINISTERO DELL'INTERNO, Centro Nazionale accertamenti infrazioni, per euro 564,26, in virtù di verbale di contestazione n. SCV/0005769133 di reg. gen. n.r 3707338, elevato in data 27.03.2018; si è in attesa di conoscere

l'esito del proposto ricorso ex art. 203 c.d.s. per l'annullamento dello stesso innanzi alla Prefettura di Foggia. Si precisa che essendo più che probabile la previsione di una soccombenza e considerato che in tale ipotesi è previsto il raddoppio della somma contestata, in maniera prudentiale è possibile dichiarare che **il debito ammonta ad euro 1.500,00;**

u) **MINISTERO DELL'INTERNO**, Centro Nazionale accertamenti infrazioni, per euro 189,99, in virtù di verbale di contestazione n. SCV/0005719360 di reg. gen. n.r 3634817, elevato in data 18.01.2018; si è in attesa di conoscere l'esito del proposto ricorso ex art. 203 c.d.s. per l'annullamento dello stesso innanzi alla Prefettura di Milano. Si precisa che essendo più che probabile la previsione di una soccombenza e considerato che in tale ipotesi è previsto il raddoppio della somma contestata, in maniera prudentiale è possibile dichiarare che **il debito ammonta ad euro 500,00;**

v) **MINISTERO DELL'INTERNO**, Centro Nazionale accertamenti infrazioni, per euro 302,13, in virtù di verbale di contestazione n. 126/0003087217 di reg. gen. n.r 3736958, elevato in data 1.02.2018 e per euro 302,13, in virtù di verbale di contestazione n. 126/0003026308 di reg. gen. n. 3596180, elevato in data 2.11.2017. Pertanto **il debito complessivo ammonta ad euro 604,26;**

w) **DE GIROLAMO MAURIZIO**, nato a Benevento il 11/12/1962 e residente in San Nicola Manfredi (Bn), frazione Monterocchetta, Via Ischetti snc, consulente fiscale e tributario, il quale a seguito di circolarizzazione effettuata, ha dichiarato, in relazione a tutte le prestazioni professionali espletate dal 1 gennaio 2014 al 28 febbraio 2019, ovvero ad oggi, di vantare un credito pari ad euro 43.400,00 oltre cassa ed IVA se dovuta, nonché di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo o ragione nei confronti del dott. . Pertanto, come rilevato, **il debito ammonta ad euro 43.400 oltre cassa ed IVA se dovuta;**

x) **SCOLA ALFREDO**, nato a Benevento (Bn) il 20/07/1970, avvocato, il quale a seguito di circolarizzazione effettuata, ha dichiarato, in relazione a tutte le prestazioni professionali ad oggi espletate, a qualsiasi titolo, di vantare un credito pari ad euro 70.642,00 oltre CPA e IVA se dovuta, nonché di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo o ragione nei confronti del dott. . Pertanto,

come rilevato, il debito ammonta ad euro 70.642,00 oltre CPA e IVA se dovuta;

y) MOTTOLA MARIA, nata a Benevento (Bn) il 06/06/76, c.f. MTTMRA74H46A783E, domiciliata a Benevento (Bn) alla Via M. Planco, avvocato, la quale a seguito di circolarizzazione effettuata, ha dichiarato, in relazione a tutte le prestazioni professionali ad oggi espletate, a qualsiasi titolo, di vantare un credito pari ad euro 9.933,58 oltre CPA e IVA se dovuta, nonché di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo o ragione nei confronti del dott.

. Pertanto, come rilevato, il debito ammonta ad euro 9.933,58 oltre CPA e IVA se dovuta;

z) TOMMASO IZZO, nato a Maddaloni (Ce) il 04/03/1975, CF ZZITMS75C04E791G, domiciliato in Sant'Agata de' Goti alla Via Starza, 41, commercialista, il quale a seguito di circolarizzazione effettuata, ha dichiarato, in relazione a tutte le prestazioni professionali ad oggi espletate, a qualsiasi titolo, di non vantare alcun credito nei confronti del dott. . Pertanto, come rilevato, il debito è pari ad euro 0,00.

aa) ANTONIO PIO MORCONE, nato a San Giovanni Rotondo (Fg), il 15 novembre 1969, avvocato, il quale, incaricato per l'assistenza nella presente procedura, in riferimento all'espletamento della stessa, ha maturato competenze professionali, in prededuzione, per un importo pari ad euro 35.000 oltre CPA e IVA se dovuta;

bb) NICOLA PIACQUADIO, nato a Benevento (Bn), il 20/07/1970, architetto, il quale, incaricato per l'inventario e la stima dei beni oggetto della presente liquidazione patrimoniale, ha maturato competenze professionali, in prededuzione, per un importo pari ad euro 9.000 oltre cassa e IVA se dovuta;

cc) AMBROGIO ROMANO, nato a Benevento (BN), il 24/10/1966, Notaio, il quale, incaricato per la redazione di un parere *pro veritate* divenuto parte integrante della presente istanza, ha maturato, in prededuzione, per la prestazione professionale resa, un credito per un importo pari ad euro 5.000,00, oltre cassa e IVA se dovuta;

dd) UMBERTO PERRIELLO, nato a Benevento (Bn) il 19 aprile 1982 commercialista, al quale per il ruolo ricoperto di f.f. OCC ed in relazione alle tariffe ed ai parametri sottesi alla presente procedura, **competete, in prededuzione, a titolo di spese di procedura determinate secondo i parametri del d.m. 30/2012, l'importo di euro 61.602,99 oltre cassa ed IVA se dovuta;**

ee) AGENZIA DELLE ENTRATE creditrice per una somma pari ad euro 508.357,85. Tale debito è certo sia nell'*an* che nel *quantum debeatur* così come derivante e risultante dalla certificazione dei carichi pendenti rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate. **Pertanto, il debito ammonta complessivamente ad euro 508.357,85;**

ff) AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, creditrice in proprio nonché per conto dell'Amministrazione finanziaria, per buona parte (per circa il 96%), e per conto di comuni, prefetture ed enti vari, per la restante parte, il tutto, per una somma pari ad euro 3.962.595,00. Tale debito è certo sia nell'*an* che nel *quantum debeatur* così come derivante e risultante dall'estratto dei ruoli presso Agenzia delle Entrate Riscossione di Benevento e di Aosta. **Pertanto, il debito ammonta complessivamente ad euro 3.962.595,00;**

gg) ENPAM, creditrice per una somma pari ad euro 80.020,12 di cui euro 1.076,41 già affidati all'ente di riscossione ovvero all'Agenzia delle Entrate Riscossione. Tale somma è certa sia nell'*an* che nel *quantum debeatur* in quanto derivante da certificazione ottenuta dall'Enpam. **Pertanto, il debito ammonta ad euro 78.943,31;**

hh) AMBRA SPV SRL per una somma pari ad euro 62.644,88. La società ha acquisito tale credito in data 6 gennaio 2017 dalla Banca Popolare di Vicenza. La somma deriva da contratto di finanziamento n. 44/05014881 del 06/07/2012 per originari euro 70.000,00 da rimborsarsi in 60 mesi. **Pertanto, il debito ammonta ad euro 62.644,88;**

ii) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO per una somma pari ad euro 62.628,37 derivante dal contratto di finanziamento n. CP 575770, del 28 gennaio

2008 per originari euro 100.000,00 da rimborsarsi in 120 rate. Pertanto il debito complessivo ammonta ad euro 64.628,37;

jj) INTESA SAN PAOLO SPA per una somma pari ad euro 41.563,56 derivante da contratto di finanziamento personale n. 000001205914, del 10 febbraio 2012 per un importo originario di euro 31.507,00. Pertanto, il debito complessivo ammonta ad euro 41.563,56;

kk) UNIONE BANCHE ITALIANE SPA per una somma totale di euro 23.507,31 derivante da due mutui ipotecari cointestati con il di lui ex coniuge sig.ra [redacted] rispettivamente con un debito residuo pari ad euro 12.016,51 e con debito residuo pari ad euro 11.490,80. Pertanto, il debito complessivo in capo ad esso ricorrente, a prescindere dall'adempimento da parte della sig.ra [redacted], ammonta ad euro 23.507,31;

ll) MONTE DEI PASCHI DI SIENA per una somma pari ad euro 1.122.117,00 derivante da un contratto di mutuo ipotecario che ha visto quali soggetti mutuatari coobbligati in solido esso debitore e la sig. [redacted]. Pertanto, il debito complessivo in capo ad esso ricorrente, a prescindere dall'adempimento da parte della sig.ra [redacted], ammonta ad euro 1.122.117,00;

mm) SIENA NPL 2018 per una somma pari ad euro 36.394,47 per avvenuta cessione del credito in data 20.12.2017 da parte dell'istituto Monte dei Paschi di Siena (relativamente ad uno scoperto di conto corrente) in favore di essa società. Pertanto, il debito complessivo in capo al ricorrente ammonta ad euro 36.394,47;

nn) VODAFONE ITALIA SPA per una somma pari ad euro 648,82 derivanti dalla fornitura di servizi di telecomunicazioni. Somma quest'ultima certa sia nell'an che nel *quantum debeatur*. Pertanto, il debito ammonta ad euro 648,82;

oo) WIND TRE SPA per una somma pari ad euro 3.929,92 derivanti dalla fornitura di servizi di telecomunicazioni. Somma quest'ultima certa sia nell'an che nel *quantum debeatur*. Pertanto, il debito ammonta ad euro 3.929,92;

All'uopo si allega l'elenco sintetico dell'integrale indebitamento ed altresì il prospetto sintetico delle segnalazioni di cui alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Sul punto, e tuzioristicamente, deve pur rilevarsi come la suddetta complessiva debitoria in capo al sovraindebitato dott. [redacted] potrebbe rinvenire una decisa riduzione in termini percentuali, di preciso nella misura di oltre il 70%, nella circostanza che vede la legge finanziaria per il 2019 (l. n. 145 del 30.12.2018) concedere la possibilità di usufruire di una definizione agevolata in ordine ad un pagamento a saldo e stralcio, nella misura del 10%, così come previsto dal comma 188, per il quale *"Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186, ai fini del comma 184 e del comma 185, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 189 la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14 ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 184 e al comma 185 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 187. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14 quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3"*.

Facoltà, questa, alla quale il dott. [redacted], nell'auspicata ipotesi di apertura della procedura intrapresa, fin d'ora preannuncia di voler aderire e che è atta a consentire l'indubbia liberazione di risorse a favore del ceto creditorio.

.....

3. **Inventario dei beni mobili e dei redditi percepiti.** L'istante dott. [redacted] è titolare di beni mobili, registrati e non, nonché di alcuni crediti così come analiticamente indicati nell'allegato verbale. Quanto ai beni immobili in capo al medesimo, gli stessi sono stati oggetto di inventario e di perizia a firma dell'arch. Nicola Piacquadio che al presente atto si allega.

Quanto alla redditualità, si evidenzia come il dott. [redacted] sia titolare di un reddito annuo lordo medio pari ad euro 730.548,33 calcolato sullo storico degli

ultimi tre anni, derivante integralmente dall'esercizio di prestazioni professionali in campo medico e, specificatamente, nel settore della neurochirurgia specialistica, espletate sia nel contesto ospedaliero che in quello ambulatoriale. Sul punto, si precisa che il reddito professionale annuo lordo prodotto nell'anno 2018 ammonta a circa euro 700.000,00; dato, quest'ultimo, che lo scrivente ricorrente pone a base della propria offerta liquidatoria collettiva con la certezza, per quanto di seguito a dirsi, che lo stesso subirà un probabile incremento annuale prospettico e prognostico, all'attualità in maniera prudenziale non esattamente quantificabile, diretto ad incrementare e garantire un maggior soddisfo delle pretese creditorie.

In particolare, si sottolinea come il dott. _____, nell'ambito della propria attività medico-specialistica, risulti essere tra i più accreditati neurochirurghi, con acclarati riconoscimenti internazionali, il che comporta per il medesimo oltre che un'assidua e costante partecipazione ad eventi congressuali sulla materia (*in primis* quale relatore, oltre che come partecipante a scopo di aggiornamento), altresì il richiesto espletamento delle proprie prestazioni professionali su tutto il territorio nazionale.

Attività, questa, che richiede in capo al professionista _____ la permanenza di un necessario equilibrio psicofisico che purtroppo le contingenze derivanti dalla sovraesposizione debitoria stanno minando, con l'inevitabile prospettarsi, laddove non adeguatamente arginate con il ricorso alla procedura *de qua*, della produzione di irreversibili danni alla maturata carriera e ai meriti riconosciuti e riscossi dal professionista istante, sino al configurarsi di uno scenario alternativo 'fallimentare' oltremodo lesivo dell'aspetto umano e professionale prima ancora che economico dello stesso.

Va da sé come un auspicabile decreto di apertura della procedura invocata si rivelerebbe atto a determinare la protezione del c.d. "patrimonio professionale" costruito dal dott. _____ in tanti anni di abnegazione, nonché si rivelerebbe atto a non tradire le prospettive e le aspettative di chi attualmente è creditore, oltre che di chiunque abbia una legittimazione a trarre nel prossimo futuro dei benefici, anche indiretti, da tale soluzione liquidatoria, teleologicamente funzionale alla c.d. *fresh*

start o esdebitazione. E ciò, evidentemente, in piena corrispondenza con la *ratio* che ha inteso esplicitare il legislatore all'atto dell'introduzione della l. n. 3/2012.

Sul punto, del resto, è doveroso sottolineare come il Codice della crisi e dell'insolvenza, quanto all'istituto della liquidazione controllata, strumento residuale per la definizione della crisi da sovraindebitamento, qualifichi lo stesso quale istituto che non arreca un beneficio al sovraindebitato ma quale opportunità di liquidazione collettiva a favore di tutti i creditori.

Conseguentemente, per l'apertura della liquidazione controllata non avranno più alcun rilievo né la causa né le modalità del sovraindebitamento, così come la prospettata assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni: invero, il Tribunale dovrà limitarsi a verificare il requisito soggettivo dell'inassoggettabilità del ricorrente a procedure concorsuali maggiori, la sussistenza del sovraindebitamento e l'assenza di domande di accesso alle procedure alternative.

Mon. M. Morcone
Mon. Pio Morcone
Tanto meno si può ritenere ostativa all'accesso alla procedura l'eventuale assenza di beni da liquidare al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, ove lo stesso ricorrente possa comunque offrire, *rectius*, contare su di un reddito da lavoro autonomo da utilizzarsi quale fonte generatrice di soddisfacimento parziale dei creditori.

Invero, trattasi di principi e *rationes* la cui affermazione, per l'importanza economico sociale che rivestono, deve necessariamente riverberarsi anche in favore di quelle questioni che siano sorte in un periodo di *vacatio legis*, ovvero di mancata vigenza della l. n. 3/2012, sì da trovare applicazione anche per le medesime la suddetta disciplina.

.....

4. *Gli atti dispositivi compiuti sul patrimonio negli ultimi 5 anni.* Il ricorrente rileva come nell'ultimo quinquennio in ordine al proprio patrimonio non abbia posto in essere alcun singolo atto dispositivo avente ad oggetto beni ricompresi nello stesso, fatta eccezione, per quanto di seguito meglio ad esplicitarsi, di:

A) Atto unilaterale istitutivo di "trust autodichiarato", ai rogiti notar Gerardo Santomauro, del 18 ottobre 2014, n. di rep. 3712, n. di racc. 2862, indicando quali soggetti "beneficiari" _____, nato a _____ il _____ e _____, nato a _____ il _____, _____ nato a _____ il _____, _____ nato a _____ il _____, _____ nata a _____ il _____, _____ ed avente ad oggetto i diritti in appresso meglio specificati sui seguenti beni:

- Diritti pari ad $\frac{1}{2}$ della piena proprietà del cespite immobiliare sito in Roseto degli Abruzzi (Te), alla via Nazionale e, precisamente: porzione di fabbricato ad uso abitativo tra i piani terraneo e primo, di complessivi vani 3,5 (tre virgola cinque), confinante con via Nazionale, con proprietà aliena a più lati, salvo altri e più precisi confini e riportata nel catasto fabbricati di detto comune al fg. 33; p.lla 695, sub. 3, zona censuaria 1, cat. A/2, cl. 2, vani 3,5, via Nazionale, piano T-1, R.C. euro 289,22;

- Diritti pari ad $\frac{1}{2}$ (un mezzo) della piena proprietà dei cespiti immobiliari siti in Torino, e precisamente:

▪ porzione di fabbricato ad uso abitativo, sito al c.so Rosselli Carlo e Nello, n. 240, scala A, distribuita tra i piani ottavo e seminterrato, di complessivi vani 6,5 (sei virgola cinque), confinante con corso Rosselli Carlo e Nello e con proprietà aliena a più lati, salvo altri e più precisi confini e riportato nel catasto fabbricati di detto comune al fg 1291, riportato catastalmente alla p.lla 92, sub. 166, zona censuaria 2, cat. A/2, cl. 3, vani 6,5, corso Rosselli Carlo e Nello, n. 240, scala A, piano 8 - S1, R.C. euro 1.628,13;

▪ locale ad uso autorimessa, al corso Trapani, n. 219/A, posto al secondo piano seminterrato, di circa metri quadrati 26 (ventisei), confinante con corsia di manovra e con proprietà aliena a più lati, salvo altri e più precisi confini e riportato nel catasto fabbricati di detto comune al fg 1291, riportato alla p.lla 92, sub. 19, zona censuaria 2, cat. C/6, cl. 3, mq 26, corso Trapani, n. 219/A, piano S2, R.C. 197, 39;

- Diritti pari ai $\frac{3}{4}$ (tre quarti) della piena proprietà dei cespiti immobiliari siti in Castellamonte (Torino) e, precisamente: fabbricato ad uso abitativo sito alla via Regione Castello, di complessivi vani 14 (quattordici), distribuiti tra i piani

seminterrato, terraneo e primo, confinante con proprietà aliena a più lati, salvo altri e più precisi confini; riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 4, p.lla 392, sub. 2, cat. A/3, cl. 2, vani 14, mq 417, r. 867,65, p.lle 391, 393, 828.

Orbene, prima di richiamare le considerazioni circa la rinvenuta e riconosciuta compatibilità tra la circostanza che i beni siano segregati in un *trust* c.d. autodichiarato, ed i presupposti di operatività della disciplina di cui alla procedura di liquidazione prevista dall'art.14 *ter* della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, prevedente l'appartenenza al soggetto sovraindebitato dei beni da offrire per la soddisfazione del ceto creditorio, nonché la piena ed incondizionata legittimazione del sovraindebitato medesimo a disporre dei beni menzionati, senza con ciò sottrarsi alla regolamentazione che lo ha istituito, occorre nondimeno procedere ad un disamina dell'istituto del *trust*, ed in particolare, come per il caso di specie, a quello c.d. *trust* autodichiarato.

L'atto di *trust* si prospetta allorché un soggetto, detto *settlor* o disponente, trasferisce beni e/o diritti in favore di un soggetto fiduciario, detto *trustee*, al quale al tempo stesso sono attribuiti poteri e prerogative relative alla suddetta gestione fiduciaria (fatte salve eventuali espresse limitazioni) pari a quelle di cui gode il titolare della piena proprietà.

Trattasi di una peculiare tipologia di negozio fiduciario, parte di un collegamento negoziale che vede, da un lato, la presenza di un negozio che attua il trasferimento della titolarità di un bene o di un diritto dal soggetto disponente al fiduciario e, dall'altro, la presenza di un secondo negozio, contraddistinto dal sottostante *pactum fiduciae*, che pone in attuazione gli intenti prefissati dal fiduciante con il negozio di disposizione. Ne deriva che ove il *trust* abbia ad oggetto il trasferimento di beni immobili, esso sarà opponibile ai terzi soltanto all'indomani dell'avvenuta trascrizione nei relativi registri.

Senonché detta circostanza non deve indurre a far ritenere che la discrezionalità usata dal *trustee* nell'esercizio dei compiti affidatigli dal titolare dei beni ed atti al perseguimento delle finalità da perseguire sia sottoponibile al sindacato dei terzi. Di contro, deve rilevarsi come l'unica posizione che ha rilievo riguardo i beni e i diritti oggetto di *trust* sia quella del disponente, unico referente in

ordine ad ogni valutazione in ordine agli stessi.

Del pari, in favore dei soggetti beneficiari è esclusa la possibilità di un sindacato delle attività gestorie del *trustee* in quanto agli stessi spetta una **mera aspettativa di diritto, *rectius*, un generico diritto di credito**, non assistito da alcun vincolo di realtà sui singoli beni e diritti segregati, corredato di eventuali informative periodiche, che li legittima a pretendere, soltanto al cessare del *trust*, la devoluzione dell'equivalente patrimoniale dei beni e diritti medesimi.

Dunque, soltanto in tale occasione, ovvero al suo cessare, e soltanto ove emerga che vi sia stato un depauperamento dell'asse patrimoniale segregato tale da aver generato un danno a carico degli stessi dovuto a colpevole attività gestoria del *trustee*, si configura per il beneficiario una mera legittimazione ad agire.

Orbene, tali considerazioni circa le dinamiche, la funzione e l'articolazione del *trust* trovano valenza altresì per l'ipotesi in cui trattasi di c.d. *trust* "autodichiarato", che viene a configurarsi allorquando le differenti posizioni di disponente-titolare dei beni e *trustee*-fiduciario vengano assunte da un medesimo soggetto giuridico. Anche in tale ipotesi, infatti, la gestione è affidata al solo potere discrezionale del *trustee* che segue le indicazioni del disponente e l'atto di segregazione è assistito dalla medesima forma di pubblicità dichiarativa ai fini della opponibilità ai terzi ai quali è ugualmente preclusa ogni forma di sindacato e controllo sull'operato del soggetto fiduciario.

Di preciso, deve osservarsi come il perfezionarsi di una tale disposizione dei beni non comporti, altresì, un'automatica alienazione di tipo dismissivo da parte del disponente. Invero, deve evidenziarsi come ci si trovi di fronte ad un mero "spostamento" dei beni facenti capo ad soggetto (disponente-titolare), che passano da una sezione del patrimonio ai quali precedentemente erano stati destinati ad un'altra sezione del medesimo.

Pertanto, quanto alla compatibilità operativa tra le discipline innanzi richiamate (atto di *trust* autodichiarato e procedura di sovraindebitamento) deve dirsi che l'unico soggetto investito della legittimazione a valutarne la sussistenza è esclusivamente il sovraindebitato medesimo, pieno proprietario del patrimonio

costituito in *trust* "autodichiarato", oltre che unico soggetto depositario delle finalità perseguite dalla destinazione patrimoniale, rispetto alle quali anche la presenza, tra i soggetti giuridici beneficiari del *trust*, di un soggetto minore d'età, non asseconda l'introduzione in capo a quest'ultimo di alcuno, diverso o ulteriore potere di sindacato e/o di veto sull'agire gestorio del *trustee* rispetto agli altri beneficiari.

Ad ogni modo, le sin qui articolate riflessioni si rendono atte a rinvenire maggiore e più autorevole supporto argomentativo, sia teorico che pratico, nelle conclusioni rassegnate dal Notaio, avv. Ambrogio Romano, Presidente del Consiglio dell'Ordine Notarile di Benevento ed Ariano Irpino, nonché Presidente del Comitato Notarile Regionale Campania, richiesto dal debitore istante, per il tramite del professionista scrivente, della redazione di un parere *pro veritate* in ordine al seguente quesito: *"Se un patrimonio costituito in trust possa, successivamente, divenire oggetto della procedura di liquidazione del patrimonio di cui alla sez. II della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura da sovraindebitamento ed, eventualmente, se tale possibilità possa valere altresì, come per il caso di specie, per il c.d. trust autodichiarato, caratterizzato dalla circostanza che vede il soggetto trustee coincidere con il soggetto disponente, attuale debitore e, da ultimo, come tutto ciò possa coniugarsi con la presenza, tra i beneficiari, di un soggetto all'attualità minore; nel dettaglio, invero, si chiede una consulenza, con riferimento alla fattispecie in esame, relativa all'eventuale possibilità che il suddetto patrimonio oggetto di segregazione possa, senza sottrarsi alla regolamentazione che lo ha istituito tale, costituire oggetto di domanda di liquidazione di cui all'art.14 ter della introdotta normativa in tema di sovraindebitamento"*.

B) Atto di cessione di quota sociale, ai rogiti notar Silvia Galliano di Aosta, dell'11 aprile 2016, n. di rep. 95, con il quale il dott. ha più precisamente ceduto l'intera propria quota di partecipazione della società Exis s.r.l., sedente in Riccione, pari al 4% del capitale sociale della medesima, pari al valore nominale di euro 400.00, in favore della società "Casa di Cura Privata Prof. E. Montanari s.p.a.", con sede in Morciano di Romagna. Tale minima partecipazione societaria faceva sì che l'avvenuta cessione, anche alla luce dei bilanci sociali

depositati, non potesse avere rilievo alcuno in ordine all'eventuale diminuzione di garanzia del proprio patrimonio a favore delle ragioni creditorie, e ciò alla luce della oltremodo esigua incidenza del valore riconosciuto alle quote cedute.

C) Atto di cessione di quota sociale, per scrittura privata del 14 aprile 2017, con la quale il dott. _____ ha ceduto precisamente l'intera propria quota di partecipazione della società "_____ Società tra Professionisti s.r.l." sedente in Benevento, pari al 53% del capitale sociale, in favore del dott. Sciarrone Giuseppe Junior; cessione che avveniva per il corrispettivo pari al valore nominale delle quote sociali e, quindi, per euro 5.300,00. Essa muoveva, da un lato, dalla sopraggiunta perdita di esercizio maturata nell'anno 2016, per un valore di oltre 17.000,00 euro e, dall'altro, e soprattutto, trovava ragion d'essere nella rilevata difficoltà di dare continuità e dovuto seguito al progetto societario avviato nel precedente anno. Tale atto, tuttavia, non si è reso di per sé foriero né di ulteriori perdite a carico del patrimonio del cedente, né della diminuzione delle garanzie patrimoniali che assistono il ceto creditorio.

.....

5. *Le spese rectius somme occorrenti per i bisogni della famiglia.*

L'istante contraeva matrimonio concordatario con la sig.ra _____, il giorno _____ in _____ e da esso matrimonio nascevano due figli: (nato a _____) e _____ (nato a _____). In data 8 marzo 2017, con sentenza n. 1565/2017, il Tribunale di Torino pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, disponendo l'obbligo, in capo al dott. _____ odierno istante, di continuare a versare il mantenimento secondo quanto disposto nell'ordinanza presidenziale del 5 agosto 2016, ovvero: a) un assegno mensile di euro 2.500,00, oltre le rivalutazioni degli indici ISTAT a partire dal settembre 2017, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, e _____, da imputarsi nella misura del 50% a favore di ciascuno di essi, oltre al pagamento del 100% delle spese *extra* assegno per i figli, così come indicate nel protocollo del Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino; b) un assegno mensile di euro 3.500, oltre le rivalutazioni degli indici ISTAT a partire dal settembre 2017, in favore della sig.ra _____.

... a titolo di contributo al mantenimento della stessa; c) assegnava alla sig.ra [redacted] la casa coniugale sita in Torino, al Corso Rosselli n. 240, di proprietà comune dei coniugi in parti uguali, per continuare ad abitarvi con i due figli [redacted] ed [redacted] d) assegnava in uso alla medesima sig.ra [redacted] il box auto sito in Torino al Corso Trapani n. 219/A di proprietà di entrambi i coniugi in quote uguali; e) dava atto che i coniugi dichiaravano di volere che alla sig.ra [redacted] venisse riconosciuto il diritto di utilizzare in via prevalente l'immobile di proprietà comune dei coniugi sito in Roseto degli Abruzzi, sito alla via Nazionale 42 e che il dott. [redacted] avrebbe potuto utilizzarlo solo previo accordo con la moglie; f) dava atto che i ratei del mutuo cointestati ai coniugi (n. 004/00251163 e n. 004/00251164), contratti con la Banca regionale europea per l'acquisto degli immobili in Torino ed in Roseto degli Abruzzi (Te), sarebbero stati pagati in ragione del 50% da ciascun coniuge, sino all'estinzione degli stessi e che ognuno avrebbe provveduto a mezzo bonifico diretto per la propria quota-parte di mutuo; g) dava atto che il dott. [redacted] e la sig.ra [redacted] dichiaravano di impegnarsi ex art. 1111, secondo comma, c.c., a rimanere in comunione per i prossimi 10 anni ed in attesa della piena autonomia economica di ciascuno dei figli, il tutto relativamente alla proprietà degli immobili siti in Torino al Corso Rosselli 240 e siti in Roseto degli Abruzzi, alla via Nazionale 42.

Durante il periodo che ha condotto allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio il dott. [redacted] intratteneva una convivenza *more uxorio* con la sig.ra [redacted], nata a [redacted] il [redacted], dalla quale nasceva il piccolo [redacted], nato a [redacted] il [redacted]. Ad oggi, benché tale convivenza sia venuta meno, ciononostante il dott. [redacted] non si sottrae da quelli che sono i suoi obblighi genitoriali nei confronti del piccolo [redacted], che le parti hanno di comune accordo patrimonialmente determinato nel versamento di una somma mensile pari a euro 3.000,00, oltre al versamento di tutti gli oneri straordinari che lo stesso corrisponde a semplice richiesta da parte della sig. [redacted]

All'uopo si allega accordo di separazione consensuale intervenuto in data 25 settembre 2017 tra i conviventi [redacted] e [redacted], con il quale i medesimi, oltre a definire la collocazione del piccolo [redacted],

disciplinandone in favore del padre il diritto di visita, hanno provveduto alla determinazione patrimoniale/economica del mantenimento che il dott. [redacted] si è obbligato a versare mensilmente a favore del proprio figlio minore [redacted], il tutto in linea con il tenore di vita e le capacità reddituali del medesimo genitore.

.....

6. *I redditi e i beni esclusi dalla liquidazione: fissazione delle somme da lasciare nella disponibilità dell'istante.* Al fine di determinare i redditi ed i beni da escludere dalla liquidazione del patrimonio, si allegano al presente atto le ultime tre dichiarazioni dei redditi dell'istante dott. [redacted], precisando come tra i conti correnti di cui costui dispone quello in uso trovansi acceso presso la Banca di Credito Cooperativo Valdostana S.C., sul quale vengono fatti confluire sistematicamente i proventi derivanti dall'esercizio della propria attività professionale ed al quale l'istante attinge per far fronte a tutte le obbligazioni familiari (ovvero il mantenimento delle due famiglie), per far fronte alle esigenze personali del proprio mantenimento e, soprattutto, per far fronte a tutte le occorrente spese funzionali e strumentali all'esercizio della ragguardevole attività professionale esercitata, così come in precedenza dettagliata.

Sul punto, poi, si precisa come la pur rilevante capacità reddituale del dott. [redacted] debba trovare una corretta valutazione relativamente alla quantificazione di tutti gli impegni che lo stesso da una parte è obbligato ad onorare, ed ai quali non può sottrarsi (*cf.* i crediti aventi natura di mantenimento nei confronti dei suoi familiari ed a cui si aggiunge il mantenimento della sua persona secondo il profilo che in questi anni si è ritagliato) e, dall'altra, in ragione degli oneri che è tenuto a sostenere nell'ambito dell'esercizio della propria attività lavorativa (tenendo evidentemente conto del livello di importanza da questa rivestito).

In particolare, cioè, dal reddito lordo generato dallo stesso si ricava un reddito netto annuo disponibile pari a circa 287.000,00 euro, con una redditualità mensile pari a circa 24.000,00 euro; cifra alla quale, per le cose innanzi rappresentate, dovrà essere detratta: *a)* la somma di euro 7.000,00 per il mantenimento della famiglia costituita dal matrimonio poi cessato, così come dettagliato nella sentenza del Tribunale di Torino n. 1565/2017; *b)* la somma di euro 3.000,00 quale

mantenimento del piccolo [] comprensivo di tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione; c) la somma di euro 4.000,00 per le spese ordinarie e straordinarie per il proprio mantenimento personale.

Tanto considerato ed esposto, si auspica che il giudice adito, nello stabilire la somma mensile necessaria per il mantenimento dell'istante e delle rispettive famiglie, prenda atto, ai sensi dell'art.14 *ter*, c. 6, l. n. 3/2012 e ss. mm., tanto della capacità reddituale in capo al dott. [] generatrice a favore del ceto creditorio per i prossimi quattro anni di durata della procedura *de qua* di una somma nella misura minima di oltre 470.000,00 euro annui - destinata ad un ragguardevole incremento prospettico e della quale, in via prudenziale, non si è tenuto conto -, quanto dell'ingente valore del patrimonio immobiliare offerto in liquidazione pari ad un valore di circa 760.000,00 euro.

In questa prospettiva, pertanto, l'istante, nei termini *ut supra* indicati,

CHIEDE

nic. Pro. Horvath

che il decreto di apertura della liquidazione - fissando *ex art. 14 quinquies*, c. 2, *lett. f)*, l. n. 3/2012 e ss.mm. i limiti di cui alla *lett. b)* della citata norma - , escluda dalla liquidazione del patrimonio oltre i beni, i crediti e i redditi di cui al citato art. 14 *ter lett. a) b) e d)*, anche una parte ulteriore della indicata redditualità nella misura innanzi indicata, ammontante a circa euro 4.000,00 mensili, per i motivi innanzi rappresentati; istanza questa che se accolta, *rebus sic stantibus*, genererà di per sé un accantonamento mensile a favore del ceto creditori pari ad euro 10.000,00.

.....

7. *Inesistenza di procedure esecutive mobiliari o immobiliari pendenti.*

L'istante dà atto che all'attualità non sono pendenti procedure esecutive immobiliari o mobiliari nei confronti del medesimo, fatta eccezione per le seguenti procedure:

Deve rilevarsi, in merito, come siano pendenti, rispettivamente, presso i Tribunali civili di Milano ed Aosta, due diverse azioni volte ad una declaratoria di revocatoria del citato atto istitutivo di *trust*, onde procedere alle successive azioni esecutive sui beni conferiti in *trust* (atto a rogito del Notaio Gerardo Santomauro di Benevento, del 18/10/2014, rep. 3712, registrato il 12/11/2014, trascritto il 12/11/2014).

Di preciso, la società BMW BANK GmbH Succursale Italiana, in persona del legale rapp.te p.t., P. Iva 08172050968, con sede in San Donato Milanese (Mi), via Dell'Unione Europea, 4, ha promosso - quale creditore del dott. _____ per euro 77.475,33 oltre interessi e spese in forza di tre decreti ingiuntivi -, il giudizio avente ad oggetto azione revocatoria ex art. 2901 ss. cc., dell'atto dispositivo con il quale l'odierno istante conferiva in *trust* i propri beni immobili; giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano, sez. II, nella persona dott. Federico Rolfi, iscritto al n. 7047/2018 RG, la cui udienza di precisazione delle conclusioni è fissata per il 28.05.2019;

Di contro, la società PORCHE FINANCIAL SERVICE ITALIA S.p.A., in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Padova, p. iva 03415940281, ha promosso - quale creditore del dott. _____ per euro 60.000 circa, oltre interessi e spese in forza di locazione finanziaria, il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Aosta, nella persona della d.ssa Paolo De Paola, iscritto al n. 175/2016 Rg, trattenuto in decisione il 19.02.2019.

Nel corso di siffatto giudizio intervenivano con proprie comparse di intervento volontario ex art. 105 c.p.c.: il Policlinico di Monza Casa di Cura di Privata S.p.A., in persona del suo legale rapp.te p.t (p.iva: 11514130159), - quale creditore del dott. _____ in forza di sentenza n. 3066/2017 dell'8.06.2017 emessa dal Tribunale di Torino -, la sig.ra _____ (c.f. _____)

ed inoltre, la società Banca Sella S.p.a., in persona del suo legale rapp.te p.t, p. iva n. 02224410023, - quale creditrice del dott. _____ per euro di circa 200.000,00 oltre agli interessi e spese, in forza di due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Aosta - e la società UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rapp.te p.t, p. iva n. 00818570012.

In merito si evidenzia come il Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa avesse già promosso un giudizio avente ad oggetto un'azione revocatoria ex art. 2901 ss. cc., innanzi al Tribunale di Aosta, nella persona della d.ssa Anna Bonfilio, iscritto al n. 1226/2017 Rg, in danno del dott. _____ e della sig.ra _____;

(nec _____), dichiarato estinto per litispendenza, giustappunto in virtù del richiamato procedimento n. 175/2016 RG.

Presso tale Tribunale sono altresì pendenti un atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., avviato nell'interesse del Policlinico di Monza, Casa di cura privata, un atto di intervento promosso nell'interesse della Banca Sella S.p.a., nonché uno promosso dalla sig.ra _____.

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, considerato ed esposto, l'istante, così come rappresentato, difeso ed assistito,

CHIEDE

altresì la liquidazione di tutti i beni del suo patrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 *ter* della l. n. 3/2012, con contestuale nomina del dott. Umberto Perriello quale liquidatore del patrimonio.

o Morcone
Si produce la seguente documentazione:

1. certificato di residenza dell'istante;
2. elenco sintetico indebitamento *rectius* elenco creditori;
3. prospetto sintetico emesso dalla centrale dei Rischi della Banca d'Italia;
4. inventario beni;
5. Stime e perizie beni mobili e immobili a firma dell'arch. Nicola Piacquadio;
6. Modello Unico anno d'imposta 2015;
7. Modello Unico anno d'imposta 2016;
8. Modello Unico anno d'imposta 2017;
9. Situazione Economica-Patrimoniale al 31 Dicembre 2015;
10. Situazione Economica-Patrimoniale al 31 Dicembre 2016;
11. Situazione Economica-Patrimoniale al 31 Dicembre 2017;
12. Situazione Economica-Patrimoniale al 31 Dicembre 2018;
13. Atto unilaterale istitutivo di trust autodichiarato ai rogiti notar Santomauro, n. di rep. 3712, n. di racc. 2862;

14. Cessione quota sociale, ai rogiti notar Silvia Galliano di Aosta, dell'11 aprile 2016, n. di rep. 95;
15. Cessione quota sociale, per scrittura privata del 14 aprile 2017;
16. Parere *pro veritate* a firma del Notaio Ambrogio Romano;
17. Sentenza n. 1567/2017 di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
18. Accordo di separazione consensuale;
19. Prospetto sintetico delle somme occorrenti per i bisogni dei familiari oltre che della persona dell'istante;
20. Relazione particolareggiata a firma del *ff. OCC* dott. Umberto Perriello in uno agli allegati alla stessa;

Il presente atto si compone di n. ventisei pagine e la ventisettesima sin qui, ne viene data lettura al comparente dott. , il quale lo dichiara conforme alla sua volontà e lo approva e lo conferma in ogni sua parte in uno agli allegati in esso indicati.

Pescara, lì 20 marzo 2019

Il ricorrente
Dr.

Avv. Antonio Pio Morcone